

«Art. 83-ter

(Modifica dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
in materia di notificazioni telematiche nei procedimenti avanti il Consiglio
nazionale forense in funzione giurisdizionale)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, comma 4, dopo le parole "nei procedimenti civili" sono inserite le seguenti: ", e in quelli avanti al Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale,".»

1-*quater*. All'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e modificato dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: "6-ter: Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato, ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda."

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis

(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119)

All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In caso di revoca del cambiamento delle generalità di cui al comma 3, le persone legate al destinatario del provvedimento di revoca da un rapporto di matrimonio, unione civile o filiazione, instaurato successivamente all'emissione del decreto di cambiamento delle generalità possono avanzare motivata istanza alla Commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, affinché il provvedimento di revoca non produca effetti nei loro confronti. Per i figli minori, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 2.

3-ter. La Commissione centrale, acquisiti elementi di valutazione dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza e dal servizio centrale di protezione, accoglie l'istanza nel caso in cui l'applicazione della revoca delle generalità di cui al comma 3 esporrebbe il coniuge, l'unito civile o i figli a rischi per l'incolumità personale. In tal caso la Commissione centrale provvede ai sensi del comma 3, indicando gli adempimenti da compiersi negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla persona.

3-*quater*. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica ai destinatari dei provvedimenti di revoca del cambiamento delle generalità nonché a coloro nei cui confronti siano stati adottati i medesimi provvedimenti nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al perdurare dello stato di emergenza relativa a COVID-19».

All'articolo 4:

Al comma 1,

al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e 10» e alla fine del periodo aggiungere le seguenti: «All'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il comma 4 è soppresso».

Conseguentemente: